



FALCRI silcea

UNITÀ SINDACALE

Falcri Silcea
Viale Liegi 48/B 00198 – ROMA
Tel. 068416336 - Fax 068416343

www.unisin.it



FALCRI silcea

COMUNICATO

A TUTTE LE STRUTTURE

SOSTITUZIONI e LAVORO STRAORDINARIO

L'art. 92 comma 1 del CCNL 08/12/07 (immutato nel nuovo CCNL 19/01/2012) prevede che l'Azienda *“può incaricare il lavoratore/lavoratrice di sostituirne altro di livello retributivo superiore anche se di diversa area professionale”*.

Al sostituto, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, spetta *“per il periodo della sostituzione ... l'assegno contrattuale inerente al livello superiore corrispondente ai compiti che effettivamente il lavoratore/lavoratrice è stato chiamato ad esplicare, oppure la differenza di retribuzione in base all'art. 93”*.

È chiaro che il sostituto in questione dovrà percepire la differenza giornaliera tra il suo stipendio e quello inerente al livello superiore previsto per la titolarità della mansione che va a ricoprire, e non quello proprio del titolare effettivo che potrebbe anche avere un inquadramento superiore, infatti il richiamato comma 1 dell'art. 92 prevede che *“... l'interessato ha diritto, dopo un periodo di tre mesi di servizio, comunque distribuiti nel corso di un semestre, purché vi siano almeno trenta giorni lavorativi di servizio continuativo, al livello retributivo corrispondente ai compiti che effettivamente è stato chiamato ad esplicare”*.

Molte nostre strutture ci segnalano **problemi e divergenze di interpretazione nei casi in cui il sostituto presti lavoro straordinario nelle giornate in cui effettua la sostituzione, più precisamente quando una terza area professionale sostituisce un quadro direttivo** (nelle sostituzioni tra quadri direttivi, infatti, le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro non comportano significativi dubbi in quanto essi godono della cosiddetta *autonomia* di gestione ai sensi dell' art. 81 comma 2 del CCNL 08/12/07 e non sono soggetti alle norme sul lavoro straordinario; ugualmente non si ravvisano difficoltà per le sostituzioni tra soggetti inquadrati nella terza area professionale i quali godono della stessa normativa sugli straordinari).

Il CCNL disciplina esclusivamente la differenza retributiva, denominata indennità di sostituzione, e non fa cenno al pagamento di straordinari o di recupero ore.

In questo vuoto normativo, **si assiste con frequenza a pratiche aziendali tendenti a non riconoscere il pagamento del lavoro straordinario ai lavoratori della terza area professionale** che, in caso di sostituzione di un quadro direttivo (in una mansione per cui l'inquadramento minimo previsto sia da quadro direttivo), effettuino prestazioni aggiuntive rispetto al normale orario di lavoro.

Abbiamo quindi chiesto un parere allo Studio Legale Rusconi di Firenze per valutare la legittimità delle citate pratiche aziendali. **Il parere, che forniamo in allegato, ci conforta, altresì, sulla sostenibilità di un'interpretazione sostanzialmente opposta a quella di parte datoriale e su una possibile azione di contrasto da parte sindacale.**

Rimaniamo a disposizione per ulteriori considerazioni in merito.

Cordiali saluti.

Roma, 27 giugno 2012

LA SEGRETERIA NAZIONALE